



Relazione annuale

L.r n. 26/2001 art. 14, commi 3 e 4

Marzo 2004

Relazione annuale

L.r n. 26/2001 art. 14, commi 3 e 4

Marzo 2004

Indice

• Composizione del Co.Re.Com. Valle d'Aosta	pag. 7
• Relazione sull'attività svolta nel 2003	pag. 11
• Cronologia	pag. 21
• Statistiche	pag. 27
• Rendiconto gestione finanziaria anno 2003	pag. 31
• Documentazione:	
L.r. n. 26/2001: Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni	pag. 41
Convenzione sottoscritta in data 20 dicembre 2003 tra l'Autorità di Garanzia nelle Comunicazioni, la Regione Valle d'Aosta e il Co.Re.Com. Valle d'Aosta per l'esercizio delle deleghe di funzioni	pag. 59
Statuto della Conferenza dei Comitati per le comunicazioni delle Regioni e delle Province Autonome	pag. 67
Programma di attività 2004 (estratto)	pag. 77
Indicazione del Co.Re.Com. del fabbisogno finanziario per l'anno 2004	pag. 89
Attribuzione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle risorse finanziarie per l'anno 2004	pag. 93

**COMPOSIZIONE DEL CO.RE.COM.
VALLE D'AOSTA**

COMPOSIZIONE DEL CO.RE.COM. VALLE D'AOSTA

Presidente: Fabio TRUC

Componenti: Daniele AMEDEO

Enzo BERTOLINI

Renato PATACCHINI

Gianni TORRIONE

SERVIZIO DEL CO.RE.COM.

- *Responsabile:* Francesco Ciavattone
- *Segreteria:* Cristina Verraz (dal 01.01.2003 al 31.08.2003)
Chiara Buschino (dal 01.09.2003 al 31.10.2003)
Iris Voyat (dal 7.11.2003)

* * *

La sede del Co.Re.Com. è ad Aosta presso il Castello di Montfleury, Via Piccolo San Bernardo, 39.

Tel. (+39) 0165/555135 – 554107 Fax: (+39) 0165/551897

www.corecomvda.it

info@corecomvda.it

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.00

**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ
SVOLTA NEL 2003**

Entro il 31 Marzo di ogni anno, il Co.Re.Com. deve rassegnare al Consiglio regionale, ai sensi di quanto previsto dalla sua legge istitutiva, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente e sul sistema delle Comunicazioni in ambito regionale nonché un rendiconto sulla propria dotazione finanziaria.

Prima di scendere nel dettaglio dei singoli argomenti, appare doveroso, in via preliminare, fare un cenno ad un fatto di vitale importanza per le prospettive future del Comitato. Si tratta del trasferimento definitivo dei propri uffici presso il Castello di Montfleury, dopo due anni di permanenza in locali non sempre adeguati alle crescenti esigenze di un organismo che, nel frattempo, si è arricchito di nuovi compiti e di più specifiche competenze.

A questo proposito è opportuno porgere un sentito ringraziamento alla Presidenza del Consiglio regionale, nelle persone dell'ex Presidente Roberto Louvin e dell'attuale, Ego Perron, per la sensibilità dimostrata nell'aver individuato in una delle testimonianze storiche-archeologiche maggiormente significative della Città di Aosta – il Castello di Montfleury appunto – la sede del Co.Re.Com. della Valle d'Aosta.

La sistemazione in ambienti così ricchi di fascino e di storia, unitamente ad un arredamento consono alla preziosità degli interni, seppure improntato a criteri di assoluta modernità e di avanzata tecnologia, può rappresentare un elemento di prestigio sia per la Regione che per il Comitato, al punto di costituire uno stimolo ad un'azione improntata a criteri di una sempre più accresciuta incisività. Si deve, quindi, ritenere conclusa quella fase di provvisorietà che, per forza di cose ha sinora condizionato le possibilità del Co.Re.Com. di agire nella pienezza dei suoi mezzi e dei suoi poteri per cui, con un certo realismo, è giusto sottolineare come le sue capacità operative debbano essere valutate, nella loro piena funzionalità, soltanto a partire dal mese di marzo del corrente anno.

Seppure con questi limiti, sono stati comunque conseguiti obiettivi e traguardi di indubbio rilievo tanto da ottenere da parte della stessa Autorità per le Comunicazioni significativi riconoscimenti. Infatti una accurata valutazione, al momento degli atti preparatori per il

Autorità per le Garanzie nelle

Comunicazioni

Delega di funzioni

trasferimento delle deleghe, basata su un equilibrato rapporto fra i risultati conseguiti in relazione vuoi alla dotazione organica del personale, sotto il duplice profilo qualitativo e quantitativo, e vuoi all'entità delle risorse impiegate rispetto alle iniziative poste in essere, ha fatto sì che questo Comitato sia stato tra i primi a siglare la relativa Convenzione per l'attribuzione delle deleghe.

Un problema, quest'ultimo, dall'iter oltremodo travagliato è sfociato però in una soluzione così positiva da tradursi in pratica in un riconoscimento dell'operato del Co.Re.Com., nel suo insieme, e del suo Presidente in particolare, quale responsabile del gruppo "Risorse", all'atto delle complesse trattative che hanno preceduto la definizione del provvedimento in questione.

Tale trasferimento, ovviamente, apre e completa, allo stesso tempo, uno scenario nuovo sulle capacità di controllo conferite agli organi periferici dell'Autorità, proprio in base alle previsioni contenute nell'accordo-quadro siglato fra la stessa Autorità e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Assemblee dei Consigli regionali e delle Province Autonome.

Pertanto data la complessità e la delicatezza delle materie delegate, il Comitato ha ritenuto di suddividere, secondo lo schema sotto riportato, fra i suoi componenti, la responsabilità di coordinamento delle attività nelle materie che hanno formato oggetto delle rispettive deleghe (vedi art. 4 della Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di Comunicazioni allegata nel capitolo "Documentazione"):

- Fabio Truc e Gianni Torrione – Delega di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c) della Convenzione (Sondaggi).
- Enzo Bertolini (per gli aspetti tecnici) e Renato Patacchini (aspetti giuridici) - Delega di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) della Convenzione (Conciliazione nelle controversie tra utenti e gestori del servizio di telecomunicazioni).
- Daniele Amedeo - Delega di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) della Convenzione (Diritto di rettifica).
- Gianni Torrione - Delega di cui all'articolo 4, comma 1, lett. e) della Convenzione (Divieto di posizioni dominanti).
- Renato Patacchini - Delega di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) della Convenzione (Tutela dei minori).

Altro elemento che ha saputo proiettare l'azione del Co.Re.Com., con risvolti estremamente positivi a livello nazionale è da individuare nella fattiva collaborazione prestata per la definizione dello Statuto della Conferenza Nazionale dei Co.Re.Com. - Co.Re.Rat. delle Regioni e delle Province Autonome.

L'esigenza di dare vita ad un nuovo organismo più agile che sostituisse l'anacronistico Coordinamento dei Presidenti dei Co.Re.Com./Co.Re.Rat., ha trovato nel nostro Comitato un momento di sintesi propositiva di grande caratura, con l'elaborazione della nuova bozza di Statuto.

In particolare va sottolineata la felice intuizione di aver fatto conferire alla Conferenza la rappresentatività di tutti i Comitati e non solo dei loro Presidenti, come si era proposto inizialmente. Si è in pratica andati incontro ad un'esigenza profondamente sentita: quella di eliminare il pericolo di una struttura precipuamente verticistica, con una conseguente perdita di peso dei singoli Comitati. La Conferenza ha assunto, invece, un assetto più rispettoso delle esigenze di base, quale espressione reale della totalità dei Co.Re.Com. operanti sull'intero territorio nazionale. L'apporto del Comitato della più piccola regione d'Italia ha trovato inoltre, in questo contesto, un riscontro di grande positività con la nomina del suo Presidente all'interno dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza, con delega in materia di Elettromagnetismo, Tecnologia e Reti e nella designazione del nostro Funzionario nella corrispondente Commissione di lavoro "Tecnologie e Internet", istituita dalla Conferenza stessa.

Se la proiezione all'esterno della realtà valdostana ha conferito al Comitato una visibilità di un certo rilievo, altrettanto degne di un'adeguata sottolineatura sono le iniziative assunte, sul piano locale, per fare fronte ai suoi compiti più propriamente istituzionali. Fra queste, una particolare menzione merita il Convegno "Campi elettromagnetici: Fisica, Tecnologia e Medicina" sia per l'estrema attualità dei temi trattati e sia per la presenza di relatori di alto profilo scientifico e professionale. Svoltosi ad Aosta il 24 Gennaio 2003, ha visto una partecipazione di pubblico ricca e qualificata, oltre 250 presenze, a testimonianza dell'interesse desto in larghi strati della popolazione valdostana, interesse dovuto a situazioni di particolarità ambientale legate, per

*Convegno
"Campi elettromagnetici:
Fisica, Tecnologia e Medicina"*

qualche verso, al fenomeno dei campi elettromagnetici presenti in ambito regionale. Sul piano nazionale il Convegno ha inoltre richiamato l'attenzione di Presidenti e Commissari di altri Co.Re.Com. e di specialisti del settore.

Ebbene tra le finalità del Co.Re.Com. una concerne specificatamente L'INFORMAZIONE su ogni aspetto che riguardi LA COMUNICAZIONE, compresa di conseguenza quella scientifica, circostanza del resto sottolineata, in maniera puntuale, dai Professori Fabio Truc e Enzo Bertolini, nella duplice veste di membri del Comitato e di relatori, attraverso la probante affermazione di "quanto non sia più possibile essere protagonisti dei processi decisionali senza farsi carico di impegni conoscitivi sempre più complessi all'interno di una società di fatto dominata dalla scienza e dallo sviluppo vertiginoso delle scoperte scientifiche nonché dal loro impiego nella tecnologia".

Gli atti del Convegno, comprensivi degli interventi anche degli altri relatori, nelle persone dei Professori Paola Girdinio, Ruggero Montesano, Giorgio Rostagni e Paolo Vecchia, nonché del dottor Giovanni Agnesod, responsabile della Sezione Agenti Fisici dell'ARPA della Valle d'Aosta, sono stati raccolti in un apposito volume che sarà messo a disposizione per coloro che hanno presenziato al Convegno stesso.

Per doverosa informazione, si ritiene di dover pertanto precisare che, nel frattempo, l'intera materia delle onde elettromagnetiche sia stata attribuita alla competenza del Ministero della Comunicazione.

Stante la situazione, resta, in ogni modo valida l'impostazione di ritenere il Convegno quale inizio di un diverso approccio al mondo della Scienza, nel quadro di un percorso di educazione permanente attraverso la Comunicazione sui problemi inerenti le leggi della Fisica e sui suoi riflessi sulla quotidianità.

Un altro traguardo importante è stato conseguito dal Comitato mediante l'organizzazione dei programmi dell'accesso. Si è trattato, in applicazione dell'apposito regolamento predisposto e approvato nel corso dell'anno 2002, di dare corpo ad un'operazione, non sempre di facile realizzazione, coinvolgente tutti quei soggetti della società civile valdostana che da sempre avevano manifestato la volontà di "comunicare se stessi", attraverso la radio e la televisione pubblica cui

Programmi dell'accesso

spetta l'obbligo di mettere a disposizione mezzi e strutture per la realizzazione dei relativi spazi.

In prima battuta, l'adesione è stata massiccia, a riprova di una vitalità di espressioni diverse presenti nella collettività e di un fermento socio-culturale e politico capace di interpretare soprattutto istanze di solidarietà e di rinnovamento consolidatesi nel contesto regionale. Infatti ben 20 domande sono state presentate e classificate in un'apposita graduatoria per la successiva messa in onda degli aventi diritto.

In pratica sono state soddisfatte tutte le richieste, seppur con un certo ritardo, dovuto ad una serie di iniziali problemi con la RAI. Superate le difficoltà di queste prime fasi, la collaborazione tra Co.Re.Com. e RAI si è consolidata su uno standard di reciproca e proficua collaborazione, tanto da poter affermare che i programmi dell'accesso costituiscono un'acquisizione costante nel quadro della programmazione radiotelevisiva della RAI in Valle d'Aosta.

Nonostante ciò, non sarebbe corretto sottovalutare un aspetto negativo, già peraltro analizzato e considerato nelle sue varie implicazioni da parte del Comitato, e individuabile nel progressivo calo di domande di partecipazione a tali programmi, salutati all'inizio con grande favore e con un'adesione convinta e partecipata.

Quali, dunque, le cause di una siffatta disaffezione? Difficile, allo stato attuale, dare risposte esaustive in quanto la situazione va esaminata con profonda attenzione specie per evitare di "gettare alle ortiche" l'opportunità di offrire all'opinione pubblica una corretta informazione sull'attività svolta, in maniera tra l'altro del tutto disinteressata e solidale, direttamente da chi opera, sovente a prezzo di personali sacrifici, all'interno e a favore della comunità. Non sono da trascurare, tra le varie motivazioni, gli orari di messa in onda dei programmi (dalle ore 8.30 alle ore 9.00 del mattino), in una fascia temporale di per sé di scarsa *audience* che dovrà essere necessariamente oggetto di revisione in accordo con la concessionaria del servizio pubblico.

Per rimanere nel campo delle sue prerogative istituzionali, il Comitato ha provveduto, sulla base della deliberazione 80/03 dell'Autorità per le Garanzie, ad attuare il controllo sull'andamento della campagna elettorale dell'8 giugno u.s. per il rinnovo del Consiglio regionale nei

Monitoraggio

confronti della stampa quotidiana e periodica e dell'emittenza radiotelevisiva esclusivamente pubblica, non essendosi manifestata nell'ambito di quella privata alcuna richiesta di trasmissione di messaggi autogestiti o a pagamento da parte di soggetti politici.

Il monitoraggio televisivo è stato effettuato, nel periodo dal 7 Maggio al 5 Giugno 2003, prendendo in considerazione esclusivamente le tre edizioni (14.00, 19.35, 22.45) del telegiornale regionale della concessionaria pubblica, con alcuni limiti di ordine strettamente tecnico e sulla scorta di risorse di personale messe a disposizione con troppo ritardo e sulla base di una tempistica cadenzata in periodi diversi e quindi non omogenea.

A prescindere da queste puntualizzazioni doverose, sui risultati del monitoraggio si rinvia all'ampia e dettagliata relazione che è stata rassegnata, nel corso del mese di settembre 2003, all'AGCOM e alla Presidenza della Regione e del Consiglio. Conseguentemente non si ritiene di dover qui ripetere dati e considerazioni che nulla aggiungerebbero a quanto ha già formato oggetto di valutazione presso gli organi competenti.

L'intera operazione, comunque, può essere valutata quale primo banco di prova capace di fornire, per il futuro, valide indicazioni sul piano dell'affinamento di conoscenze tecnico-gestionali, allo scopo di ottimizzare il lavoro sotto vari profili, compreso quello della formazione professionale del personale chiamato a svolgere mansioni di grande delicatezza e responsabilità.

Nel concludere la panoramica sul 2003, un cenno meritano due provvedimenti di natura diversa ma ugualmente importanti per le implicazioni di grande rilevanza che possono determinare nei rispettivi campi di competenza.

Il primo riguarda l'approvazione del regolamento per la tenuta e l'aggiornamento del registro regionale degli operatori di comunicazione che, se le condizioni di bilancio lo consentiranno, potrà fornire utili indicazioni per la predisposizione della "Guida delle imprese e dei Professionisti della Comunicazione in Valle d'Aosta", onde valorizzare le esperienze e le professionalità valdostane anche oltre i confini, sovente troppo angusti, della nostra regione.

*Registro Regionale delle
Imprese di Comunicazione*

Di indubbio rilievo, infine, la decisione di riproporre, secondo le previsioni di una deliberazione adottata il 23 dicembre 2003, un nuovo ciclo di tribune politiche tematiche attraverso cinque trasmissioni di cui tre realizzate con la formula innovativa del "Faccia a faccia" tra un rappresentante della maggioranza del Consiglio regionale e uno dell'opposizione. La conduzione delle trasmissioni è stata affidata al Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta mentre le domande verranno formulate dai giornalisti della carta stampata e delle radiotelevisioni delle testate regionali. La presenza degli operatori dell'informazione locale rappresenta una novità in assoluto, a testimonianza dell'importanza attribuita dal Co.Re.Com. "al piccolo e grande mondo del giornalismo della Valle". Le restanti tribune seguiranno invece l'ormai collaudato cliché della "Tavola Rotonda", con la partecipazione di tutte le forze politiche rappresentate in seno al Consiglio regionale.

Per fare fronte agli adempimenti previsti dalla legge, non è possibile, in conclusione, non fornire una sintetica valutazione circa il sistema delle Comunicazioni ed in particolare sul comparto dell'informazione, per gli effetti che esso è in grado di determinare sulla stessa crescita democratica e culturale della comunità valdostana. Purtroppo, al riguardo, le considerazioni ricalcano quelle già deludenti e amare degli ultimi due anni. Non si notano segni di un'inversione di tendenza anzi il fenomeno, ad esempio, della concentrazione delle testate giornalistiche nelle mani di pochi editori si è ulteriormente accentuato, determinando un impoverimento preoccupante sul piano del pluralismo dell'informazione. Altro elemento è da ricercarsi nella contrazione del numero delle emittenti radiofoniche e televisive private, determinatosi in maniera così vistosa da provocare una sorta di enfaticizzazione della presenza RAI la quale, per cause indipendenti dalla sua volontà, agisce, di conseguenza, in un regime di pressoché assoluto monopolio, specie per quanto attiene l'informazione più propriamente giornalistica. Il problema richiede, a nostro avviso, una urgente presa di posizione, sul piano normativo, dell'Amministrazione regionale nei limiti delle sue competenze e nel rispetto pieno della libertà di espressione, in tutte le sue forme.

Come previsto dalla legge istitutiva del Co.Re.Com., diventa essenziale l'attività di analisi di tutta la programmazione della RAI regionale – TG3, Televideo, Voix de la Vallée – comprensiva della parte giornalistica e di quella riferita alla Struttura Programmi.

Per conseguire tale obiettivo sarebbe però opportuno disporre di dati certi ricavabili da una forma di costante monitoraggio da estendere anche all'emittenza radiotelevisiva privata. L'attuazione di un progetto del genere dovrebbe ugualmente comprendere una periodica serie di sondaggi di ascolto mediante la realizzazione di un *Auditel* regionale. Il Co.Re.Com. sarebbe così in grado di dare completa attuazione all'articolo 12 della sua legge istitutiva che prevede "il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive in ambito locale..." e di fornire nel contempo risposte certe alle numerose sollecitazioni pervenute da parte di enti pubblici di conoscere i dati d'ascolto delle singole emittenti al fine di fornire un ulteriore elemento per un'adeguata valutazione per l'attribuzione degli appalti per la pubblicizzazione di manifestazioni di interesse locale e nazionale.

Auditel regionale

C'è, per concludere, da considerare quanto un efficace sistema legato all'informazione, ricco di una pluralità di voci, rappresenti una ricchezza a difesa di istanze differenziate, di posizioni minoritarie e di quelle espressioni peculiari del particolarismo e della realtà della Valle d'Aosta. Inoltre costituirebbe una efficace barriera contro il pericolo rappresentato da forme di appiattimento e di omologazione capaci da un lato di svilire i presupposti politico-culturali dell'Autonomia regionale e dall'altro di fare annegare in un mare di conformismo gli elementi di vitalità e di creatività della società valdostana.

CRONOLOGIA

Cronologia 2003

Nota: per la descrizione dell'attività svolta si è preferito optare per un'elencazione cronologica dei principali argomenti e delle problematiche affrontate dal Co.Re.Com. nel corso delle riunioni effettuate nell'anno 2003.

- **24 gennaio 2003**

Si svolge ad Aosta presso il "Théâtre de la Ville", il Convegno, organizzato dal Co.Re.Com. – "Campi elettromagnetici: fisica, tecnologia e medicina".

- **3 febbraio 2003**

Il Comitato approva il Piano trimestrale delle domande relative ai programmi dell'accesso, il documento di analisi per il monitoraggio delle emittenti locali e nazionali.

- **27 febbraio 2003**

I gruppi di lavoro sul "Monitoraggio" e sulla "Normativa in materia di comunicazione durante la campagna elettorale", relazionano sul lavoro svolto.

- **20 marzo 2003**

Presentazione della Relazione annuale 2002.

- **22 marzo 2003**

Approvazione della Relazione annuale 2002 e della graduatoria delle domande relative al secondo trimestre dei programmi dell'accesso.

- **10 aprile 2003**

Esame del bilancio 2003 del Comitato.

- **21 maggio 2003**

Esame dell'attività di monitoraggio radiotelevisivo

- **8 agosto 2003**

Approvazione della graduatoria delle domande relative al terzo trimestre dei programmi dell'accesso e dello studio sul monitoraggio televisivo relativo alla campagna elettorale 2003

per il rinnovo del Consiglio regionale.

- **20 agosto 2003**

Approvazione della graduatoria per i contributi anno 2003 alle emittenti televisive locali ex l. n. 448/1998. Esame della bozza di nuovo statuto del Coordinamento nazionale Co.Re.Com./Co.Re.Rat. Predisposizione della scaletta per la pubblicazione degli atti del Convegno: "Campi elettromagnetici: fisica, tecnologia e medicina".

- **9 settembre 2003**

Predisposizione del programma di attività per l'anno 2004.

- **15 settembre 2003**

Approvazione del programma di attività per l'anno 2004, della graduatoria delle domande relative al quarto trimestre dei programmi dell'accesso. Analisi delle problematiche relative al trasferimento delle deleghe di funzioni dall'AGCOM al Comitato.

- **30 settembre 2003**

Approvazione del Piano annuale per i programmi dell'accesso. Esame della nota in data 19.9.2003 trasmessa dalla Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale 2003.

- **21 ottobre 2003**

Redazione del documento organizzativo per il conferimento delle deleghe di funzioni dall'AGCOM al Comitato. Approvazione della prima parte dei questionari relativi al Registro regionale delle imprese di comunicazione.

- **11 novembre 2003**

Adeguamento del Regolamento interno e del Codice etico del Comitato in ordine al trasferimento delle deleghe di funzioni dall'AGCOM al Comitato. Organizzazione del primo ciclo 2004 delle Tribune politiche tematiche regionali.

- **25 novembre 2003**

Analisi della situazione economica delle imprese radiotelevisive locali. Esame delle problematiche organizzative legate al trasferimento della sede del Comitato.

- **9 dicembre 2003**

Esame dello schema tipo della convenzione per la delega di funzioni in materia di

comunicazioni da parte dell'AGCOM.

- ***23 dicembre 2003***

Approvazione del documento organizzativo concernente l'organizzazione del primo ciclo 2004 delle Tribune politiche tematiche regionali.

STATISTICHE

Statistiche

N. riunioni del Comitato: 16;

N. deliberazioni adottate: 11;

N. riunioni della sottocommissione per l'organizzazione del Convegno: "Campi elettromagnetici: Fisica, Tecnologia e Medicina": 2;

N. riunioni della sottocommissione per la predisposizione del Registro regionale delle Imprese di Comunicazione – (R.R.I.C.): 3;

N. riunioni della sottocommissione "Elezioni 2003": 4;

N. riunioni della sottocommissione "Monitoraggio radiotelevisivo": 3;

N. riunioni del Coordinamento nazionale dei Co.Re.Com./Co.Re.Rat.: 12;

RENDICONTO GESTIONE FINANZIARIA
ANNO 2003

(L.r. n. 26/2001 articolo 14 comma 3, lett.b))

DOCUMENTAZIONE

LEGGE REGIONALE
4 SETTEMBRE 2001, N. 26

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 26

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85.

ARTICOLO 1

(Oggetto)

In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è istituito presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Valle d'Aosta, di seguito denominato Comitato, al fine di assicurare a livello regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

ARTICOLO 2

(Natura)

1. Il Comitato, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.
2. Il Comitato svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione per la Regione nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.
3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

ARTICOLO 3

(Composizione e durata in carica)

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da altri quattro componenti. I cinque componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza

comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale. 3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente deve essere comunque espresso dalla minoranza.

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

6. Nel caso in cui il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione a norma del comma 2 nel termine di sessanta giorni.

8. Alla nomina del Comitato provvede il Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.

9. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

ARTICOLO 4
(Incompatibilità)

1. La carica di Presidente e quella di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del Governo nazionale;
- c) presidente di Regione, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
- d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, consigliere provinciale, presidente di comunità montana;
- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi di direzione in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);
- i) dipendente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.

2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

ARTICOLO 5
(Decadenza)

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:

a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;

b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

c) qualora non intervengano alle sedute del Comitato, per motivi di salute, per un periodo superiore a sei mesi.

2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare gli eventi di cui al comma 1, lettere a) e c), nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuoverla entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

4. Qualora le cause di decadenza riguardino il Presidente del Comitato, gli adempimenti procedurali di cui ai commi 2 e 3 sono svolti dal Presidente della Regione. Il Presidente della Regione provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero adotta il provvedimento di decadenza negli altri casi.

ARTICOLO 6

(Dimissioni)

1. Le dimissioni dei componenti del Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate al Presidente della Regione che ne comunica l'avvenuta presentazione al Presidente del Consiglio regionale per gli adempimenti relativi alla sostituzione.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

ARTICOLO 7

(Comunicazioni)

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

ARTICOLO 8

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Comitato:

- a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
- c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

ARTICOLO 9

(Regolamento interno)

1. Entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il Comitato adotta, col voto di quattro quinti dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;
- b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Comitato approva altresì, con la maggioranza di cui al comma 1, un codice etico volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

ARTICOLO 10

(Indennità di funzione e rimborsi)

1. Al Presidente e ai componenti del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, determinata dal Consiglio regionale, pari al:
 - a) per il Presidente, cinquanta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;
 - b) per i componenti, trenta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato stesso è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.
3. Ai componenti del Comitato, che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

ARTICOLO 11

(Modalità di esercizio delle funzioni)

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate di cui agli articoli 12 e 13 il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 16. Si avvale inoltre dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5bis, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

ARTICOLO 12

(Funzioni proprie)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, in particolare:

1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 1) e 2) della l. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della l. 249/1997;

3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria);

5) su richiesta degli organi della Regione predispone pareri, analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione di progetti di legge regionale relativi al settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione e le istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) promuove iniziative per garantire la produzione, la ricezione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi transfrontalieri e la

collaborazione tra enti pubblici e società di gestione radiotelevisive a livello transfrontaliero;

10) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socioeconomico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti agli organi della Regione;

11) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa della Valle d'Aosta, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;

b) funzioni gestionali:

1) collabora con l'ARPA, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, alla tenuta del catasto degli impianti per radiotelecomunicazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31 (Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni);

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), come da ultimo modificata dal d.l. 15/1999, convertito dalla l. 78/1999;

3) cura la tenuta e l'aggiornamento del registro regionale delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni;

c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali limiti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

2. Il Comitato concorre alla tutela ed alla valorizzazione del particolarismo linguistico e culturale della Valle d'Aosta. Rappresenta all'Autorità la particolare situazione etno-linguistica

della regione e la necessità del rispetto delle convenzioni tra la Regione, la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i concessionari privati per i programmi di diffusione regionale.

ARTICOLO 13

(Funzioni delegate)

1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della l. 249/1997 e del regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma. Sono delegabili al Comitato, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla l. 249/1997 e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. In particolare possono essere delegate al Comitato le seguenti funzioni previste dalla l. 249/1997:

a) funzioni consultive, in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7);

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2);

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10);

b) funzioni di gestione in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

- 2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 13);
- c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
- 1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3);
 - 2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 8);
 - 3) rispetto dei limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15);
 - 4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1);
 - 5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
 - 6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 3);
 - 7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4);
 - 8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6);
 - 9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 7);
 - 10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8);
 - 11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);
 - 12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;
- d) funzioni istruttorie, in materia di:

- 1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9);
- 2) controversie tra gli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 10).
3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.
4. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.
5. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla l. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

ARTICOLO 14

(Programmazione delle attività del Comitato)

1. Ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all'Autorità. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette il programma di attività al Presidente della Regione e alla Commissione consiliare competente.

2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. I mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale sono determinati in conformità al programma di attività.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria che è allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. La relazione di cui al comma 3, lettera a), è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione.

5. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a), attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni.

ARTICOLO 15

(Collaborazione con gli enti locali)

1. Il Presidente della Regione stipula specifici accordi con gli enti locali ai fini della comunicazione al Comitato dei provvedimenti degli enti locali stessi concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche.

ARTICOLO 16

(Dotazione organica)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità individua, all'interno delle strutture del Consiglio regionale, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato regionale. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici regionali.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità e l'assegnazione del relativo personale e delle risorse è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione del Consiglio regionale.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può attivare rapporti di collaborazione con soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza.

ARTICOLO 17

(Gestione amministrativa, economica e finanziaria)

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato gode di autonomia gestionale.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

2. Il dirigente di cui al comma 2 è nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa intesa con il Presidente del Comitato. Esso è soggetto alla responsabilità prevista per i dirigenti regionali e risponde del suo operato al Presidente del Comitato.

ARTICOLO 18

(Abrogazione)

1. La legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 è abrogata.

ARTICOLO 19

(Norma di coordinamento)

1. Ove in leggi regionali figuri la locuzione "Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi", tale locuzione deve intendersi sostituita con "Comitato regionale per le comunicazioni".

ARTICOLO 20

(Modificazione alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 41) ⁽¹⁾

ARTICOLO 21

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, alla elezione dei membri del Comitato ed alla nomina del suo Presidente si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 9, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.
3. All'eventuale incremento della dotazione organica di cui all'articolo 16 si provvede con la legge finanziaria per l'anno 2002.

ARTICOLO 22

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 300 milioni (euro 154.937) per l'anno 2001 e in annui euro 420.000 a decorrere dall'anno 2002.

L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" e si provvede per l'anno 2001 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001.

A decorrere dall'anno 2002:

quanto a euro 155.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003; quanto a euro 265.000 grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura nello stanziamento iscritto sul capitolo 20000 "Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale" dell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003.

3. Le risorse trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate previste all'articolo 13 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e assegnate al Consiglio regionale.

4. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma dell'articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 26 maggio 1998, n. 41.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n.115

- di iniziativa dei Consiglieri LOUVIN, LATTANZI, Marco VIÉRIN, PERRON e Secondina SQUARZINO;
- presentata al Consiglio regionale in data 04.04.2001;
- assegnata alla 2a Commissione consiliare permanente in data 02.05.2001;
- esaminata dalla 2a Commissione consiliare permanente, con parere in data 16.07.2001, nuovo testo della Commissione e relazione del Consigliere CERISE;
- approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.07.2001, con deliberazione n.2173/XI;
- trasmessa al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 01.08.2001;
- vistata dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 31.08.2001.

CONVENZIONE
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE
IN TEMA DI COMUNICAZIONI

ROMA, 20 DICEMBRE 2003



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN TEMA DI COMUNICAZIONI

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 13, che concerne i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;

VISTA la L.R. 4 settembre 2001, n. 26, della Regione autonoma Valle d'Aosta, recante "*Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni - CORECOM*";

PREMESSO che l'Accordo-quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, ha individuato i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni sottoscritte tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali;

PREMESSO, altresì, che con l'atto di approvazione dell'Accordo-quadro stesso, si è stabilito di dare avvio ad una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni con riguardo alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e), f), g) ed h), al fine di costituire una base comune

minima del sistema di garanzie articolato a livello regionale;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 402/03/CONS del 12 novembre 2003, concernente la delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni;

RITENUTO opportuno procedere alla stipula della convenzione per l'attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al Co.re.com Valle d'Aosta;

Tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni - Valle d'Aosta;

SI CONVIENE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante della presente convenzione.

Articolo 2 (Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito "l'Autorità") e il Co.re.com. Valle d'Aosta (di seguito "Co.re.com.") per l'attuazione della delega delle funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito regionale a decorrere del 1° gennaio 2004.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Co.re.com. nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabiliti dall'Autorità, al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale.

Articolo 3 (Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha durata triennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salva

motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza.

2. Nell'ambito del suddetto arco temporale triennale, il primo semestre costituisce fase di attuazione sperimentale della delega di funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 4.

Articolo 4

(Attuazione sperimentale della delega di funzioni)

1. L'Autorità, nella fase di attuazione sperimentale, delega al Co.re.com. l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:
 - a) vigilanza nella materia della tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, fermo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;
 - b) istruzione e applicazione dell'art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 223/90, in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
 - c) vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
 - d) tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale;
 - e) vigilanza sul rispetto della normativa *antitrust* e del divieto di posizioni dominanti, con riferimento al mercato dell'editoria quotidiana in ambito regionale.

Articolo 5

(Ulteriori funzioni delegate o delegabili)

1. A decorrere dalla conclusione della fase di attuazione sperimentale di cui all'articolo 4, ove siano disponibili le necessarie risorse finanziarie, previo riscontro dell'adeguatezza della struttura, l'Autorità delega al Co.re.com., oltre all'esercizio delle funzioni di cui al predetto articolo, anche l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:
 - a) vigilanza nella materia dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni;
 - b) vigilanza sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori titolari di atti abilitativi in ambito locale;
 - c) vigilanza e avvio del procedimento sanzionatorio nella materia delle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo locale e fermo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti

dall'Autorità.

2. Con apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione, ove siano disponibili le necessarie risorse finanziarie, previo riscontro dell'adeguatezza della struttura, l'Autorità delega al Co.re.com. l'esercizio delle funzioni di tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione e di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale.

Articolo 6 **(Programma di attività)**

1. Con riferimento all'esercizio delle funzioni delegate, il Co.re.com. si impegna a predisporre un programma annuale di attività, da trasmettere all'Autorità entro il 30 settembre di ogni anno.

Articolo 7 **(Risorse finanziarie)**

1. Per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, nel corso del primo semestre di attuazione sperimentale, l'Autorità assegna al Co.re.com. l'importo di Euro 18.550,22 (diciottomilacinquecentocinquanta/22), a valere sul capitolo n. 1071148 del Bilancio 2003 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio relazioni istituzionali, da erogare, per il 50% con la sottoscrizione della presente convenzione e per il restante 50% alla conclusione del primo semestre, nello stato di previsione dell'entrate del Bilancio regionale - Consiglio regionale.

Articolo 8 **(Collaborazione in settori di interesse comune)**

1. Autorità e Co.re.com., ferme restando le rispettive competenze, possono disciplinare con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, gli strumenti e le modalità di attuazione di interventi e iniziative di collaborazione in settori di interesse comune.

Articolo 9
(Formazione e aggiornamento del personale)

1. L'Autorità, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle questioni relative alle funzioni e materie delegate al Co.re.com., può promuovere specifici interventi di formazione e di aggiornamento in favore del personale interessato, mediante l'espletamento di corsi, seminari, *workshop* e convegni.

Articolo 10
(Relazione annuale)

1. Il Co.re.com. predispone una relazione annuale sull'attività svolta in base al programma di cui all'articolo 6 e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate, da trasmettere all'Autorità entro il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 11
(Principio di leale collaborazione)

1. Autorità e Co.re.com., consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad una attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.
2. Autorità e Co.re.com. si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'efficacia degli interventi.

Articolo 12
(Commissione paritetica)

1. E' istituita una Commissione paritetica composta da quattro componenti, tra cui il presidente, con il compito di risolvere eventuali problemi di coordinamento amministrativo o comunque sorti in sede di applicazione della presente convenzione.
2. La Commissione potrà altresì valutare questioni attinenti alla collaborazione in settori di interesse comune.

3. Il presidente e un componente della Commissione sono nominati dall'Autorità; gli altri due componenti della Commissione sono nominati dal Co.re.com.

Articolo 13
(Poteri sostitutivi e revoca)

1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento degli impegni assunti da parte del Co.re.com. nell'ambito della presente convenzione, l'Autorità assegna allo stesso un termine, congruo ai fini dell'espletamento del procedimento o dello svolgimento delle attività, comunque non superiore a dieci giorni, per adempiere, decorso inutilmente il quale potrà esercitare i poteri sostitutivi.
2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia utilmente esercitabile il potere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega di funzioni.

Articolo 14
(Aggiornamento, modifica e integrazione della convenzione)

1. La presente convenzione potrà essere modificata, integrata o aggiornata, anche in relazione a sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati delle verifiche previste con riguardo alle risorse finanziarie.

La presente convenzione è sottoscritta dal Presidente dell 'Autorità, dal Presidente della Regione e dal Presidente del Co.re.com. (art. 13, comma 4, della L.R. 4 settembre 2001, n. 26).

Roma, 17 dicembre 2003

**Il Presidente
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni**

Enzo Cheli

**Il Presidente
della Regione autonoma
Valle d'Aosta**

Carlo Perrin

**Il Presidente
del Co.re.com
Valle d'Aosta**

Fabio Truc

STATUTO
DELLA CONFERENZA DEI COMITATI
PER LE COMUNICAZIONI
DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME

**STATUTO DELLA CONFERENZA DEI COMITATI PER LE
COMUNICAZIONI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME**

(Registrato con atto notarile rep. N. 21493 del 6 novembre 2003)

Art. 1

(Istituzione delle Conferenza)

1. E' istituita la "Conferenza dei Comitati per le Comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome", per il conseguimento degli obiettivi definiti nel presente Statuto. La Conferenza, espressione del Congresso delle Regioni, ha sede legale in Roma presso la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome.

Art. 2

(Finalità e compiti)

1. La Conferenza è diretta espressione dei Comitati Regionali delle Comunicazioni (Co.Re.Com.) e dei Comitati per i servizi radiotelevisivi (Co.Re.Rat.), d'ora in poi Comitati.

2. La Conferenza si pone quale ente di valorizzazione del ruolo istituzionale dei Comitati e luogo di coordinamento nazionale degli stessi ai fini del migliore svolgimento dei compiti loro affidati nell'interesse delle collettività e dei singoli cittadini.

3. La Conferenza, nel rispetto delle funzioni e delle prerogative stabilite dalle leggi regionali istitutive di ciascun Comitato, per raggiungere le finalità assegnatele:

a) promuove e mantiene i rapporti con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Ministero delle Comunicazioni, la Commissione Parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, la Conferenza Stato-Regioni, la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e con ogni altro Organismo od Ente istituzionale – nazionale, comunitario od internazionale – operante nel settore delle comunicazioni;

b) assume le iniziative ritenute opportune per la valorizzazione delle funzioni e delle prerogative istituzionali dei Comitati e del ruolo di garanzia nell'ordinamento e nell'attività delle comunicazioni;

c) assolve il compito di coadiuvare le attività dei Comitati ai fini di facilitarne l'esercizio delle loro funzioni istituzionali, il miglioramento qualitativo degli atti di loro competenza, propria o delegata, e il servizio reso all'utente, o ai gruppi di utenti, del sistema delle comunicazioni;

d) promuove e sollecita su base unitaria nazionale l'adozione di normative sulla comunicazione, in tutti gli aspetti e forme nei quali essa si articola, per la tutela dell'utenza, l'elevazione qualitativa del contenuto dei messaggi, l'apertura pluralistica dell'interscambio informativo e comunicativo in genere;

e) attiva iniziative di studio, ricerca e confronto sulle problematiche connesse, direttamente o indirettamente, al sistema delle comunicazioni, a livello locale, nazionale, comunitario e internazionale.

Art. 3

(Organi della Conferenza)

1. Sono organi della Conferenza:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) l'Ufficio di Presidenza;
- d) il Revisore dei Conti.

Art. 4

(Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Presidenti dei Comitati delle Regioni e delle Province autonome che abbiano aderito al presente statuto sottoscrivendo l'atto costitutivo, o, successivamente, con atto espresso. In caso di loro assenza i Presidenti dei Comitati regionali delegano il Vice-presidente, ove tale figura sia prevista dalla legge, o altro componente. Quando, per termine di mandato, dimissioni o per altro motivo, taluno dei Presidenti cessa dalla carica, è sostituito di diritto dal nuovo Presidente che gli è subentrato nella carica.

2. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Segretario nazionale della Conferenza nonché i Direttori/Segretari di ciascun Comitato.

Art. 5

(Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea elegge tra i suoi componenti:
 - a) il Presidente;
 - b) l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vice-presidenti e da due componenti dell'Assemblea;
 - c) il Revisore dei Conti.
2. L'Assemblea:
 - a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - b) determina gli indirizzi e le direttive per il funzionamento della Conferenza ;
 - c) convoca almeno una volta nel corso di due esercizi, l'Assise dei Comitati, composta da tutti i componenti dei Comitati;
 - d) conferisce, su proposta del Presidente, l'incarico di Segretario Generale della Conferenza, determinandone le funzioni e disciplinando gli altri aspetti dell'incarico.
3. Per l'approfondimento istruttorio di specifiche questioni, l'Assemblea può costituire specifici gruppi di lavoro, che operano d'intesa con l'Ufficio di Presidenza e può avvalersi del supporto tecnico di strutture regionali ed interregionali.

Art. 6

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno sei volte l'anno, mediante convocazione scritta contenente l'ordine del giorno, entro il termine di otto giorni dalla data fissata per l'adunanza. L'Assemblea viene altresì convocata su domanda motivata sottoscritta da almeno due quinti dei componenti o in caso di dimissioni o cessazione del Presidente.

2. In caso di impossibilità di partecipazione un componente può farsi sostituire da un componente del proprio Comitato munito di apposita delega.

3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

5. Per la discussione di temi ed argomenti di particolare rilievo e/o di natura prettamente tecnica, la convocazione può essere allargata a componenti dei Comitati competenti su specifiche materie e/o ai gruppi di lavoro di cui all'art. 10.

6. Delle sedute dell'Assemblea viene redatto il processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 7

(Il Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Conferenza ed è eletto o revocato a maggioranza dei componenti l'Assemblea. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni vengono esercitate dai Vice-presidenti.

2. Il Presidente:

a) dà esecuzione alle direttive dell'Assemblea ed alle delibere dell'Ufficio di Presidenza;

b) mantiene, coadiuvato dal Segretario Generale, le relazioni esterne della Conferenza, con particolare riferimento ai rapporti con gli interlocutori istituzionali;

c) mantiene i rapporti con i Presidenti dei Comitati al fine di coadiuvare gli stessi;

d) può delegare parte delle sue funzioni, entro precisi limiti temporali e di materia, a singoli componenti l'Ufficio di Presidenza;

e) stipula i contratti, gli accordi e le convenzioni e svolge ogni atto di ordinaria amministrazione;

f) convoca le riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza fissandone l'ordine dei lavori.

3. Per le attività tecnico-gestionali, il Presidente può avvalersi di personale scelto fra i dipendenti dei Comitati regionali che partecipano

alla Conferenza all'uopo autorizzati dai rispettivi Comitati, ovvero di collaborazioni esterne.

4. Il Presidente dura in carica un anno.

Art. 8

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e da quattro componenti, eletti dall'Assemblea con voto limitato a tre. Uno dei componenti dovrà essere espressione dei Comitati delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

2. L'Ufficio di Presidenza nomina al suo interno sino a due Vice-presidenti.

3. Spetta all'Ufficio di Presidenza lo svolgimento delle funzioni preparatorie ed esecutive delle decisioni dell'Assemblea, di quelle ad esso delegate di volta in volta dall'Assemblea stessa, la predisposizione dello schema di bilancio preventivo e del conto consuntivo, oltre che il coordinamento dei gruppi di lavoro di cui all'art. 10.

4. L'Ufficio di Presidenza dura in carica un esercizio e svolge le sue funzioni fino a quando non viene sostituito dal nuovo organo.

5. L'Ufficio di Presidenza è eletto entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza dell'organo precedente.

Art. 9

(Il Revisore dei Conti)

1. Il Revisore dei Conti è scelto tra i componenti dell'Assemblea e dura in carica tre anni. L'incarico è incompatibile con la carica di Presidente o componente dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza.

2. Il Revisore provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, relaziona all'Assemblea sullo schema di bilancio preventivo e consuntivo, predisposto dall'Ufficio di Presidenza e svolge le funzioni attribuite ai sindaci di società dall'articolo 2403 del Codice Civile.

Art. 10
(Commissioni di lavoro)

1. L'Ufficio di Presidenza, ai fini di coadiuvare l'attività dei Comitati, può istituire Commissioni di lavoro composte da componenti dell'Assemblea o loro delegati, da Direttori/Segretari dei Comitati o figure equivalenti, con il compito di sviluppare specifiche tematiche e di gestire particolari settori di attività della Conferenza.

Art. 11
(Commissioni dei Direttori/Segretari)

1. La Conferenza istituisce e si avvale della Commissione dei Direttori/Segretari, formata da un dirigente (o funzionario) per ciascun Comitato associato (designato con delibera dello stesso comunicata alla Conferenza), nonché dal Segretario generale della Conferenza. La Commissione costituisce l'organismo di coordinamento tecnico dei Comitati.

Art. 12
(Compiti e funzionamento della Commissione dei Direttori/Segretari)

1. La Commissione elabora pareri, documenti, studi e proposte su richiesta del Presidente della Conferenza.

2. La Commissione è convocata dal Presidente o dal Segretario Generale della Conferenza.

Art. 13
(Supporto tecnico e collaborazione)

1. La Conferenza, quando necessario, può far ricorso a consulenze tecnico-professionali e/o rapporti di collaborazione professionale.

Art. 14

(Entrate)

1. Le entrate della Conferenza sono costituite: a) dai contributi versati dai Comitati aderenti, nella misura determinata dall'Assemblea all'inizio di ogni anno, tenendo conto dei bilanci di ciascun Comitato e nelle forme consentite dai rispettivi ordinamenti regionali; b) da contributi di enti pubblici, istituti privati, o introiti derivanti dall'organizzazione di seminari e convegni o dalla pubblicazione di studi e ricerche, da eventuali contributi straordinari finalizzati, deliberati dall'Assemblea.

Art. 15

(Adesione)

1. L'adesione alla Conferenza dei Presidenti dei Comitati avviene mediante delibera di ciascun Comitato regionale, secondo gli ordinamenti delle rispettive Regioni o Province autonome. L'adesione implica l'accettazione integrale del presente Statuto.

Art. 16

(Norma finale)

1. Per ogni modifica allo Statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.

Art. 17

(Disposizione finali e transitorie)

1. I Co.Re.Rat. – Comitati per il servizio radiotelevisivo – possono aderire alla Conferenza sino a quando non sostituiti da un Co.Re.Com.

2. Il Co.Re.Com. di nuova costituzione potrà sostituire il Co.re.rat della sua Regione già associato alla Conferenza con semplice delibera comunicata al Presidente.

3. L'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, adotta il regolamento attuativo del presente Statuto entro 90 giorni dalla costituzione.

4. In sede di prima applicazione del presente Statuto la durata in carica del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza deve intendersi sino alla fine dell'anno successivo.

5. Ogni norma del presente Statuto relativa a meccanismi di spesa è sospesa sino all'acquisizione di un parere positivo dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome sulla possibilità giuridica dei Comitati di corrispondere contributi associativi.



Comitato
Regionale per le
Comunicazioni
Valle d'Aosta

PROGRAMMA ATTIVITA'
PER L'ANNO 2004
(Estratto)

Aosta, 15 settembre 2003

Premessa

Il Programma di Attività per l'anno 2004, predisposto dal Comitato, risponde a due criteri essenziali: soddisfare, nel modo più compiuto, le esigenze concernenti i propri compiti istituzionali e ottimizzare la spesa nel rispetto di quei principi di economicità che devono essere costantemente perseguiti da chi è chiamato ad amministrare fondi pubblici.

Ed è proprio in una simile prospettiva che si collocano le scelte operate nel definire singoli punti programmatici che, in alcuni casi, riguardano la riproposizione di attività non realizzate nel corso del 2003, mentre, per altri versi, costituiscono il conseguimento di nuovi obiettivi necessari a dare concretezza alle proprie funzioni istituzionali non disgiunte da iniziative collaterali, pur a volte esorbitanti da tali limiti, ma in grado di conferire un senso più compiuto ad un organismo chiamato ad operare in un settore tanto delicato quanto quello delle Comunicazioni.

Ecco perché le singole proposte derivano da una ponderata valutazione delle possibilità operative che il Co.Re.Com. è in grado di esprimere attualmente sia alla luce delle potenzialità della sua struttura burocratica – di cui è peraltro doveroso non sottacere l'aspetto elevato sotto il profilo della qualità delle prestazioni professionali – sia in riferimento alla consistenza delle risorse finanziarie al momento disponibili.

In un contesto così delineato si è ritenuto pertanto doveroso considerare, in via prioritaria, l'urgenza di realizzare un'opera di monitoraggio, rispondente a criteri di concretezza, della programmazione radiotelevisiva della locale sede RAI mentre, per quanto concerne l'emittenza privata, il metodo prescelto si sostanzia in quello della campionatura.

Le sollecitazioni, al riguardo, provengono dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dalla stessa opinione pubblica specie con riferimento al rigoroso rispetto, da parte delle emittenti, delle disposizioni concernenti la tutela dei minori e la materia delle televendite.

La messa a regime di un sistema di accertati controlli, anche nell'ambito della nostra Regione, rivolti a tematiche di tanta delicatezza può infatti costituire un valido ed efficace supporto a difesa di valori e di interessi di primaria importanza dell'intera collettività valdostana.

Ebbene altrettanta importanza riveste la riproposizione di un'attività già programmata nel corso del 2003, e non realizzata a causa della carenza di fondi e di adeguate risorse umane.

Si tratta della creazione di una sorta di "Auditel" regionale, capace di fornire dati precisi e probanti circa gli indici di ascolto relativi all'intero comparto radiotelevisivo della Valle d'Aosta.

Un'opportunità del genere viene a colmare una grave lacuna che ha sinora impedito di

avere a disposizione un quadro completo dell'incidenza dell'emittenza radiotelevisiva sugli aspetti di ordine sociale, economico e culturale della realtà regionale. Inoltre rappresenta, a realizzazione avvenuta, un strumento di valutazione, ai fini di una più equa ripartizione e riparametrazione degli investimenti pubblici legati ad iniziative di informazioni pubblicitarie a carattere istituzionale. Tra l'altro più di una sollecitazione è pervenuta al [Co.Re.Com.](#) da parte della stessa Regione e di altri Enti pubblici per richiedere la disponibilità dei risultati di una simile rilevazione, a conferma dell'indifferibilità della creazione, in tempi ravvicinati, di uno strumento di grande utilità e per di più idoneo a fornire valide indicazioni a chi è preposto ad indirizzare pubblici finanziamenti avendo a disposizione validi elementi di riscontro.

Un cenno particolare merita inoltre l'istituzione del Registro Regionale delle Imprese operanti nel settore della Comunicazione. Un adempimento di notevole rilevanza per effettuare una ricognizione specifica su quel complesso mondo della Comunicazione su cui da sempre si discute sulla base di valutazioni sovente aleatorie e poco significative.

Fatta questa operazione, l'ulteriore passo avanti consiste nella predisposizione di una vera e propria "Guida delle imprese e dei professionisti della Comunicazione in Valle d'Aosta", con lo scopo precipuo di documentare, pur nelle diverse sfaccettature, la valenza delle imprese e degli operatori valdostani in un campo così difficile e problematico e di valorizzarne, conseguentemente, le capacità imprenditoriali e le professionalità anche oltre i confini, sovente angusti, della nostra Regione.

Infine una sottolineatura non secondaria merita la proposta di realizzare nell'autunno del 2004 una Conferenza di grande respiro sullo stato della Comunicazione e dell'Informazione in Valle d'Aosta, sulla scia della felice esperienza acquisita all'atto dell'organizzazione di un'analoga iniziativa, gestita nel 2003 e avente quale argomento "Campi elettromagnetici: Fisica, Tecnologia e Medicina".

Queste indicazioni di massima servono a delineare lungo quali direttrici di marcia il Comitato intende procedere per conseguire quegli obiettivi che l'Ente Regione ha inteso attribuirgli per dare corpo alle finalità stabilite dalla sua legge istitutiva.

Ma il [Co.Re.Com.](#) nasce, in primo luogo, come promanazione decentrata dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la possibilità quindi di essere delegato a svolgere altre funzioni di importante natura, come si può desumere, in riferimento alla tempistica dei trasferimenti di funzioni e ai possibili finanziamenti, dall'apposito capitolo della presente relazione nel quale vengono precisate le materie delegabili sulla base di uno specifico provvedimento della stessa Autorità.

Un "pacchetto" di siffatta portata, qualora attuato secondo gli accordi raggiunti, in sede centrale, attraverso un apposito Tavolo di Trattativa, dove un ruolo non sicuramente secondario è stato giocato dal Comitato attraverso la presenza attiva e propositiva del suo Presidente, comporterebbe un aggravio di lavoro di non facile quantificazione unitamente ad

un inevitabile aumento delle spese di funzionamento che non potranno essere coperte attraverso la presunta quota di trasferimento di fondi statali assegnati alla Valle d'Aosta nella misura di 18 mila €.

L'esercizio delle funzioni delegate rimane comunque subordinato alla stipula di apposite convenzioni sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.

Ecco perché diventa improcrastinabile definire, in termini risolutivi, l'ormai annosa questione relativa al bilancio del Comitato, bilancio gravato di tutti gli oneri derivanti dalle spese del personale in servizio presso i suoi uffici.

Infatti, secondo quanto già puntualizzato nella nota introduttiva all'indicazione del fabbisogno finanziario per l'anno 2003, l'interpretazione dell'art. 16 della l.r. 26/2001 non lascia, a parere del Comitato, nessun dubbio, recitando testualmente: *"L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità, individua all'interno delle strutture del Consiglio regionale, la struttura di supporto del Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato regionale"*.

Una tale formulazione chiarisce che il personale è reperito all'interno del Consiglio regionale e viene in pratica "assegnato" o meglio ancora "distaccato" presso il [Co.Re.Com.](#), mantenendo, a tutti gli effetti, lo status, sotto il profilo economico e giuridico, di dipendente regionale facente capo alle strutture del Consiglio regionale e quindi retribuito sulla base degli stanziamenti già previsti dal bilancio di tale organo.

D'altronde, non esistendo un'ipotesi alternativa, si potrebbe verificare una situazione addirittura paradossale, allorché, definita la stipula delle convenzioni relativamente alle deleghe e in applicazione del 2° comma dell'art. 16 della l. r. 26/2001, si rendesse necessario un aumento della dotazione organica della struttura del Comitato. E' evidente che, al verificarsi di una eventualità del genere, i fondi assegnati al suo funzionamento, tra l'altro nella misura fissa di 420 mila € per il triennio 2001/2003 (il che comporta una serie di ulteriori limitazioni, dovendo i finanziamenti, in aumento o in diminuzione, essere esclusivamente dimensionati sulla scorta del Programma di Attività e non prefissati senza nessun riferimento ad una mirata progettualità), verrebbero assorbiti per il pagamento delle cosiddette "spese correnti" rappresentate dai compensi ai componenti il Comitato e dagli stipendi dovuti al personale.

Si determinerebbe, in tal modo, una possibile paralisi di quelle attività che sono invece proprie di un organismo preposto, secondo la precisa volontà del legislatore regionale, al delicato compito "di assicurare, a livello regionale, le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni".

I. Attività inerenti le funzioni proprie (art. 12 l.r. n. 26/2001)

a) Monitoraggio sull'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici.

Il Comitato, quale organo di consulenza della Regione, intende avviare il monitoraggio di questi fondi al fine di predisporre rapporti periodici agli Organi regionali competenti per le implicazioni culturali ed economiche che la pubblicità istituzionale ha sull'emittenza radiotelevisiva locale. L'attività sarà gestita tramite il personale in servizio e senza aggravii sul bilancio.

b) Monitoraggio e analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale. – Informatica.

Nell'ambito di questa attività, fermo restando l'adeguamento dell'attrezzatura indispensabile per l'assolvimento del monitoraggio e una sua implementazione con il sistema informativo esistente, il Comitato intende portare a regime questa funzione limitandola ad una analisi costante della programmazione della sede regionale della concessionaria di pubblico servizio e per l'emittenza locale tramite il criterio della rotazione "a campionatura".

Per le scelte operate e i dettagli tecnici si rimanda al documento di analisi del monitoraggio in fase di predisposizione.

Inoltre i Co.Re.Com. sono stati sollecitati dall'Autorità di garanzia per le comunicazioni, dal Ministero competente e dalla Commissione per il riassetto radiotelevisivo ad una puntuale verifica circa il rispetto da parte delle emittenti radiotelevisive locali dei Codici in materia di televendite, di quello per la tutela dei minori e sul corretto utilizzo delle reti telematiche (maggiori dettagli sul sito www.agcom.it).

Il Comitato si riserva, anche secondo quanto verrà stabilito dall'Autorità sulla base dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 dell'Accordo-Quadro sulle deleghe (vedi allegato), di adottare i provvedimenti e stabilire le risorse finanziarie necessarie per l'assolvimento di tali compiti.

Infine risulta indispensabile rendere disponibile, per una maggiore e corretta informazione sulle attività del Comitato, il sito internet predisposto dall'Ufficio.

c) Registro regionale delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni.

Nel mese di novembre 2003 verrà inviata la modulistica predisposta dall'Ufficio alle imprese di comunicazione operanti in Valle d'Aosta che saranno dunque censite per la prima volta sulla base dei dati relativi all'anno 2003. Il R.R.I.C sarà quindi operativo dal mese di gennaio 2004.

Il Co.Re.Com., sulla base dei dati che verranno raccolti e per offrire un servizio innovativo agli enti pubblici, privati e alla collettività valdostana, intende realizzare la prima *Guida delle imprese e dei professionisti della comunicazione in Valle d'Aosta*.

Lo scopo della Guida è quello favorire maggiori occasioni di impiego e di sviluppo delle potenzialità della comunicazione rendendo disponibile una completa documentazione sugli operatori impegnati in questo comparto che acquista sempre più importanza anche dal punto di vista economico.

Dopo la rilevazione e l'elaborazione dei dati la Guida sarà realizzata sotto forma di libro, di Cd-rom e in parte verrà resa disponibile sul sito Internet del Comitato.

La Guida potrà comprendere oltre l'indicazione delle emittenti radiotelevisive operanti in Valle d'Aosta, anche i produttori tv/video, i "services" che forniscono attrezzature per la produzione, i centri per il montaggio e degli studi di posa, le aziende che forniscono accessori e consulenze, i tecnici audio/video abilitati alla professione, i "professionisti" (registi, sceneggiatori, direttori della fotografia, grafici ecc.), i giornalisti televisivi e della carta stampata oltre che i provider internet presenti nella nostra Regione.

Una sezione verrà dedicata agli Enti ed istituzioni che operano in questo settore.

d) Gestione dell'accesso radiofonico e televisivo regionale.

Al Comitato competono, per il livello regionale, l'istruttoria, l'esame e le deliberazioni di ammissione o esclusione dai programmi dell'accesso radiofonico e televisivo che devono essere diffusi dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo in base alla legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni. Il Comitato ha espletato sulla base del Regolamento emanato nel 2002 tutte le procedure relative ai quattro trimestri del 2003. L'attività ha la sua naturale prosecuzione nell'anno 2004.

e) Sondaggi e rilevazione ascolti.

Si tratta di promuovere lo strumento del sondaggio finalizzato alla misurazione utile alla concessione delle previdenze e di quant'altro è pertinente all'incentivazione delle attività produttive

del settore.

L'iniziativa tende, attraverso la rilevazione, a concretizzare la realizzazione di un Auditel regionale che consenta la disponibilità di dati, sinora mai acquisiti in Valle d'Aosta, utili anche alla verifica della situazione del comparto ed alla pianificazione delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale della Regione e di altri Enti pubblici.

L'urgenza di realizzare questo servizio è anche determinato dalle richieste pervenute a questo Comitato nel corso dell'anno 2003 da parte di soggetti istituzionali, circa l'affidamento di campagne pubblicitarie in relazione agli indici di ascolto delle singole emittenti radiotelevisive locali.

Tale attività risulta essere una sommatoria delle funzioni, basate sulla ricerca e l'analisi del contesto socio economico in materia di comunicazione che sono ricorrenti nell'art. 12 della legge istitutiva.

III. Attività di vigilanza e controllo

a) Verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali (Elezioni Europee 2004).

Tale funzione implica l'utilizzo del monitoraggio televisivo e radiofonico sia sulla base dei programmi e relativi orari di propaganda elettorale redatti da ciascuna emittente e comunicati al Comitato, sia "*a campionatura*" sulle ore complessive di trasmissione al fine di un puntuale controllo del rispetto della normativa.

Nell'eventualità di un riscontro diretto o tramite denuncia di terzi circa la violazione della *par condicio*, il Comitato predispone l'istruttoria preliminare alla trasmissione degli atti all'Autorità di Garanzia nelle Comunicazioni.

Peraltro, in questo ambito, il Comitato è tenuto a vigilare sulle pari opportunità anche nei periodi al di fuori dalle competizioni elettorali per cui è essenziale che il sistema di monitoraggio (Cap. I, lett. b)) sia funzionale ed efficiente.

b) Rispetto della normativa nazionale e regionale sui limiti dell'esposizione alle radiofrequenze e alle emissioni elettromagnetiche.

Su questo importante argomento a tutela della salute umana, il Co.Re.Com. ha avviato contatti con gli altri Comitati che, nella legge istitutiva hanno eguale obbligo di vigilanza, al fine di pianificare un'azione comune basata sulla stretta collaborazione con le Agenzie regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

IV. Convegni, manifestazioni culturali e comunicazione sociale

a) Conferenza regionale sull'Informazione e la Comunicazione (art. 12, lett. a) commi 8 e 10 l.r. n. 26/2001)

Il Comitato, nell'autunno del 2004, intende promuovere la I° Conferenza regionale sull'Informazione e la Comunicazione, appuntamento biennale nel quale si confronteranno i rappresentanti della stampa, dell'emittenza radiotelevisiva e della comunicazione istituzionale per verificare lo stato della comunicazione nella nostra Regione discuterne le problematiche oltre che rendere note le proprie attività.

Alla Conferenza saranno invitati inoltre, i rappresentanti dell'associazionismo radiotelevisivo delle emittenti private, della Federazione editori, dell'Ordine regionale dei giornalisti e pubblicisti e dell'ASVA (Associazione stampa valdostana).

b) Pubblicazione degli atti del Convegno "Campi elettromagnetici: Fisica, Tecnologia e Medicina"

Particolare rilevanza viene data alla pubblicazione degli atti del Convegno svoltosi ad Aosta il 24 gennaio 2003 anche per la prosecuzione dell'attività di informazione e comunicazione nelle istituzioni scolastiche sugli effetti dell'inquinamento elettromagnetico che il Comitato intende promuovere.

V. Indicazione del fabbisogno finanziario

Si chiede la modifica dell'attuale titolo della richiesta 0164 in:

0164 – Collaborazioni con soggetti od organismi esterni (art. 16 comma 3 l.r. 26/2001) € 20.000,00

0165 - Spese di funzionamento degli uffici e manutenzione attrezzature € 15.000,00

0166 - Spese per acquisto mobili, attrezzature ed arredi € 10.000,00

Si chiede la modifica dell'attuale titolo della richiesta 0167 in:

0167 - Spese per l'informatizzazione ed i servizi di monitoraggio audiovisivo € 50.000,00

0171 - Partecipazione dei membri Co.Re.Com. a convegni, congressi ed altre manifestazioni € 20.000,00

Si chiede la modifica dell'attuale titolo della richiesta 0172 in

0172 - Convegni, manifestazioni culturali e comunicazione sociale € 40.000,00

Si chiede l'istituzione di nuove richieste:

1) 0173 - Sondaggi e rilevazione ascolti regionale € 45.000,00

TOTALE € 200.000,00

2) 0174 - Fondi statali per l'esercizio delle deleghe di cui all'art. 1, comma 13, della l. n. 249/1997 € 18.550,22

**ATTRIBUZIONE DA PARTE
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLE RISORSE FINANZIARIE
PER L'ANNO 2004**